

**DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013**  
**386/2013/E/COM**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA VENEZIANI NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 settembre 2013

### **VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: D.Lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l'Allegato A alla medesima, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;

## FATTO

1. la Società agricola Veneziani (di seguito: reclamante) ha presentato, con nota 11 marzo 2013, un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando la modalità di calcolo e l'entità del corrispettivo (pari a *Omissis*, IVA compresa) che il gestore ha quantificato per la connessione alla rete in bassa tensione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 39 kW;
2. in particolare, il reclamante ha richiesto al gestore il ricalcolo del corrispettivo e la restituzione di *Omissis*, comprensivi di IVA;
3. il gestore ha riscontrato le citate comunicazioni con nota 18 marzo 2013;
4. con nota 10 aprile 2013 (prot. n. Enel-DIS-10/04/2013-0464653), Enel Distribuzione S.p.A. ha respinto la richiesta del produttore, confermando il calcolo del corrispettivo di connessione effettuato nel preventivo;
5. il reclamante ha proceduto - ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/com - a proporre reclamo nei confronti del gestore, inviando all'Autorità l'istanza acquisita agli atti con prot. 017397/A, del 10 maggio 2013 e la successiva nota di integrazione documentale acquisita con prot. 024667/A del 11 luglio 2013;
6. con nota 19 luglio 2013 (prot. 025566/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
7. con nota del 5 settembre 2013 (prot. Enel-DIS-05/09/2013-1060965), Enel Distribuzione ha ribadito la correttezza del calcolo del corrispettivo di connessione;
8. le direzioni tecniche dell'Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera a), della delibera 188/2012/E/com.

## VALUTAZIONE GIURIDICA

### A. *Quadro normativo e fattuale*

9. Con deliberazione ARG/elt 99/08, l'Autorità ha approvato il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA); in particolare, l'articolo 12, del TICA stabilisce le modalità di calcolo del corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
10. l'Autorità, ai sensi dell'articolo 44, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 93/11 ha fissato, con deliberazione 188/2012/E/com, la disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
11. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:
  - a seguito di una richiesta di connessione alla rete elettrica in bassa tensione di un impianto fotovoltaico, presentata in data 15 febbraio 2012, Enel Distribuzione ha emesso un preventivo per la connessione, recante, tra l'altro:

- a) la descrizione della soluzione tecnica di connessione, consistente in una nuova linea di derivazione da linea aerea BT esistente, realizzata in parte in linea aerea (136 m) e in parte in cavo sotterraneo (10 m);
- b) il corrispettivo per la connessione, pari a *Omissis*, IVA compresa;
- al termine della procedura di connessione alla rete, il produttore, Società agricola Veneziani, ha contestato a Enel Distribuzione (reclamo dell'11 marzo 2013) l'entità del corrispettivo per la connessione, chiedendo il ricalcolo dello stesso e la restituzione di *Omissis*, comprensivi di IVA;
- Enel Distribuzione, con nota del 10 aprile 2013 (prot. n. Enel-Dis-10/04/2013-0464653), ha respinto la richiesta del produttore, confermando il calcolo del corrispettivo di connessione effettuato nel preventivo;
- la controversia tra il reclamante ed il gestore è, quindi, insorta in merito alla modalità di calcolo ed all'entità del corrispettivo (pari a *Omissis*, IVA compresa) che il gestore ha quantificato per la connessione alla rete in bassa tensione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 39 kW;
- in particolare, il reclamante ha richiesto al gestore il ricalcolo del corrispettivo e la restituzione di *Omissis*, comprensivi di IVA.

#### *B. Argomentazioni di Società agricola Veneziani*

12. Il reclamante, nell'argomentare la fondatezza del reclamo, rileva che Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe utilizzato una formula non corretta per il calcolo del corrispettivo di connessione;
13. Enel Distribuzione, nel preventivo di connessione, avrebbe utilizzato, infatti, la formula prevista dall'articolo 12, comma 1, del TICA, moltiplicando per 2 i corrispettivi "CM", secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, che regola i casi di nuova connessione in cavo interrato;
14. per contro, la Società agricola Veneziani evidenzia che la soluzione tecnica di connessione prevede la realizzazione di un collegamento in parte in linea aerea e in parte in cavo interrato;
15. di conseguenza, il reclamante chiede che Enel Distribuzione calcoli il corrispettivo di connessione secondo la formula prevista dal comma 3 dell'articolo 12, che regola, invece, i casi di nuova connessione con linea in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea.

#### *C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.*

16. Enel Distribuzione, pur confermando che la nuova linea di collegamento è stata realizzata "*in cavo mediante calata dal sostegno fino a raggiungere in sotterraneo il cassetto per l'alloggiamento del Gruppo di Misura*", ha respinto la richiesta del produttore;
17. *Omissis*;
18. nella successiva nota del 5 settembre 2013, Enel Distribuzione ha ulteriormente precisato che "*non è e non può essere considerata linea elettrica aerea la cosiddetta 'calata al suolo del conduttore'*". In particolare, Enel Distribuzione afferma che il tratto di elettrodotto compreso tra la mensola del traliccio e l'impianto interrato sarebbe configurabile come "*parte integrante delle soluzioni*

*realizzate interamente in cavo interrato*”, e ciò in applicazione della norma tecnica CEI 11-17, anziché della norma CEI 11-4.

*D. Valutazione delle argomentazioni di Società agricola Veneziani e di Enel Distribuzione S.p.A.*

19. In ordine alle argomentazioni espresse dal reclamante e dal gestore nell’ambito del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
20. l’articolo 12, del TICA, nel definire le modalità di calcolo del corrispettivo di connessione, individua formule differenti da applicare:
  - a) nei casi di nuova connessione in cavo interrato (comma 2);
  - b) nei casi di nuova connessione, qualora la linea di connessione sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea (comma 3);
21. nel caso sub a), i parametri della formula legati alla distanza dalle cabine elettriche esistenti ( $CM_A$  e  $CM_B$ ) sono moltiplicati per due; il motivo di tale maggiorazione risiede nei maggiori costi di realizzazione dei collegamenti interrati rispetto a quelli aerei. Questi costi, a loro volta, sono dovuti ai necessari lavori di scavo, interrimento e ripristino, e non all’utilizzo di una linea elettrica in cavo anziché in conduttore “nudo”. Di conseguenza, del tutto logicamente, la norma richiamata prevede una maggiorazione del corrispettivo per soluzioni di connessione che prevedono l’interramento e non, invece, per le soluzioni che prevedono il collegamento in linee aeree, anche in caso di conduttori isolati in cavo;
22. per lo stesso motivo, nei casi sub b), i parametri  $CM_A$  e  $CM_B$  sono raddoppiati solo per la quota proporzionale alla quota di collegamento realizzato in cavo interrato; ad esempio, se la soluzione tecnica di connessione è costituita da un collegamento che, per il 50% della lunghezza è in soluzione aerea e per il 50% interrata, solo il 50% dei corrispettivi CM viene moltiplicato per due, ottenendosi, così, un corrispettivo per la connessione minore (perché minori sono i costi di realizzazione) rispetto al caso di un collegamento interrato al 100%.
23. Ciò premesso, la soluzione tecnica di connessione individuata da Enel Distribuzione nel preventivo è costituita da:
  - *Linea aerea in conduttore precordato Al 70mm<sup>2</sup>, compresi sostegno e fondazioni: 136 m;*
  - *Linea in cavo sotterraneo qualsiasi sezione su terreno naturale con riempimento in inerte naturale e ripristini, comprese canalizzazioni e giunzioni: 10 m”;*
24. trattandosi di un collegamento in parte in linea aerea (136 m) e in parte in cavo sotterraneo (10 m), la fattispecie *de qua* ricade nell’ambito applicazione del comma 3, dell’articolo 12, del TICA;
25. utilizzando, poi, i dati esposti da Enel Distribuzione nel preventivo, il corrispettivo di connessione risulta, pertanto, pari a *Omissis*, IVA compresa, minore di *Omissis* rispetto a quello determinato da Enel Distribuzione nel medesimo preventivo (*Omissis*, IVA compresa);
26. gli argomenti esposti da Enel Distribuzione, nelle note del 10 aprile 2013 e del 5 settembre 2013, non giustificano l’applicazione dell’articolo 12, comma 2 (soluzione di connessione in cavo interrato), in quanto:

- a) è la stessa Enel Distribuzione ad ammettere che la soluzione di connessione è in parte aerea ed in parte interrata (punto 2 della nota);
- b) *Omissis*;
- c) la norma tecnica CEI 11-17, relativa ai tratti di linea in calata al suolo dal conduttore, è, nella fattispecie, del tutto inconferente. Ed infatti, tali tratti non possono essere assimilati ai tratti interrati, ai fini dell'applicazione del TICA; in particolare, la tesi sostenuta da Enel Distribuzione non trova fondamento nella lettera dell'articolo 12 del TICA, che distingue soluzioni interrate e soluzioni aeree (*tertium non datur*), né nella *ratio*, economica oltretutto giuridica, sottesa al medesimo articolo 12, già illustrata ai precedenti punti 21 e 22.

In definitiva, l'articolo 12, commi 2 e 3, del TICA è chiaro nel prescrivere un trattamento differenziato per i casi di collegamento aereo e di collegamento interrato; tale regola è, dunque, da ritenersi valida per tutti i preventivi emessi dal gestore di rete a far data dall'entrata in vigore della suddetta disposizione del TICA, approvato con delibera ARG/elt 99/08

### **DELIBERA**

1. di accogliere nel merito il reclamo della Società agricola Veneziani nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., e di riconoscerne il diritto alla restituzione del maggior importo pagato per le opere di connessione e quantificato in *Omissis*, quale differenza tra la somma determinata nel preventivo di Enel Distribuzione e quella risultante dal calcolo rappresentato nel documento allegato al presente provvedimento e da considerarsi parte integrante e sostanziale del medesimo (*Allegato A*);
2. di fissare in 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento il termine entro il quale Enel Distribuzione S.p.A. dovrà provvedere alla restituzione della somma come sopra determinata a favore della Società agricola Veneziani;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della delibera 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

19 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*